

Sentenza Corte di Cassazione 1 marzo 2001, n. 2948

Sezione Lavoro

Mansioni del lavoratore – Ius variandi – Rifiuto del lavoratore di svolgere transitoriamente mansioni inferiori – Notevole inadempimento degli obblighi lavorativi – Licenziamento - Configurabilità

Il rifiuto del lavoratore di svolgere mansioni inferiori, assegnategli transitoriamente al fine di fargli acquisire nuove tecniche lavorative, integra notevole inadempimento degli obblighi lavorativi e rende legittimo il suo licenziamento (nella specie, come rimarcato dalla corte di cassazione, il lavoratore stesso si era rifiutato di svolgere qualsiasi attività ed era anzi rimasto ostentatamente a braccia conserte in prossimità della postazione di lavoro).